



Vigilanza Creditizia e Finanziaria

**MODIFICA ALLA CIRCOLARE N. 263 DEL 27 DICEMBRE 2006
(NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE
BANCHE) IN MATERIA DI RATING C.D. *UNSOLICITED***

Il presente documento illustra un intervento normativo in materia di riconoscimento di ECAI che rilasciano rating c.d. unsolicited. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 febbraio 2008, a:

Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53 - 00184 ROMA, oppure, via posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica cna.normativa@bancaditalia.it

Documento per la consultazione

Gennaio 2008

A seguito dell'attuazione del nuovo Accordo sul Capitale (Basilea II) e della direttiva 2006/48/CE, le banche possono impiegare, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, le valutazioni rilasciate da soggetti esterni riconosciuti dalla Banca d'Italia (*External Credit Assessment Institution* o ECAI). Tali valutazioni possono essere rilasciate dalle agenzie di rating sia su incarico del debitore e a fronte di un corrispettivo (c.d. rating *solicited*), sia in assenza di incarico (c.d. rating *unsolicited*).

La direttiva (art. 83, par. 2) rimette alla discrezionalità degli Stati membri se consentire alle banche l'impiego dei soli rating *solicited* ovvero anche di quelli *unsolicited*; tale previsione riprende un'indicazione contenuta nell'Accordo sul capitale (punto n. 108), in base alla quale le autorità nazionali dovrebbero evitare che l'attribuzione di rating *unsolicited* costituisca uno strumento di pressione usato dalle agenzie di rating per ottenere un incarico retribuito dai soggetti valutati.

In tale prospettiva, le *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (tit. II, cap. 1, parte prima, sez. VIII, par. 1) prevedono che un'agenzia di rating possa chiedere contestualmente il riconoscimento per i rating c.d. *solicited* e *unsolicited* solo relativamente alle valutazioni concernenti debitori che rientrano nel settore "finanza pubblica"; diversamente, per quanto concerne le imprese, è possibile chiedere il riconoscimento o per i rating *solicited* (1) o per i rating *unsolicited*.

A seguito di riflessioni svolte successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, la Banca d'Italia intende conferire maggiore flessibilità alla disciplina senza pregiudicare gli obiettivi che essa persegue, prevedendo che una medesima agenzia possa essere riconosciuta sia per i rating *solicited* che per quelli *unsolicited* nel comparto "imprese", a condizione che i soggetti cui le due tipologie di rating si riferiscono appartengano a categorie nettamente distinte (ad esempio, rating *solicited* per le società quotate e rating *unsolicited* per le PMI).

Questa soluzione consentirebbe alle ECAI di operare su più segmenti del mercato, senza che sorgano rischi di indebita pressione sui soggetti valutati per ottenere un incarico ed emettere un rating *solicited*.

(1) Ai rating *solicited* sono equiparati quelli rilasciati in assenza di incarico, qualora il soggetto valutato abbia precedentemente ottenuto un rating *solicited* dalla medesima agenzia.